

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



BANDO DI CONCORSO

- MASTER DI I E II LIVELLO
- CORSI UNIVERSITARI DI PERFEZIONAMENTO

per l'erogazione di borse di studio in favore dei figli e degli orfani di:

- dipendenti e pensionati della pubblica amministrazione iscritti alla Gestione Unitaria delle Prestazioni creditizie e sociali;
- pensionati utenti della Gestione Dipendenti Pubblici

ANNO ACCADEMICO 2018 - 2019



Indice

Premessa

- Art. 1 I soggetti del concorso
- Art. 2 La domanda di iscrizione in banca dati e la richiesta del PIN
- Art. 3 Oggetto del concorso
- Art. 4 Requisiti di ammissione al concorso
- Art. 5 Attestazione ISEE
- Art. 6 La domanda di partecipazione al concorso –Termini e modalità di invio
- Art. 7 Requisiti per l’assegnazione della borsa di studio
- Art. 8 Graduatoria - Criteri
- Art. 9 Graduatoria - Pubblicazione
- Art. 10 Accettazione della borsa di studio
- Art. 11 Ritiro/Mancato conseguimento del Titolo
- Art. 12 Accertamenti e sanzioni
- Art. 13 Ricorsi
- Art. 14 Responsabile del procedimento
- Art. 15 Note informative



Premessa

Nell'ambito delle iniziative a sostegno della formazione post universitaria e professionale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, punto f), del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Previdenza sociale 28 luglio 1998 n. 463, l'Istituto, mediante Avviso Pubblico seleziona annualmente, a livello nazionale ed internazionale, **Master Universitari di primo e secondo livello e Corsi universitari di Perfezionamento**, nonché Master o corsi formativi equivalenti promossi da Atenei stranieri, aventi specifiche caratteristiche qualitative anche in termini di opportunità occupazionali.

L'Inps procede alla pubblicazione di appositi Bandi in favore dei figli e degli orfani di dipendenti e pensionati iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, dei pensionati utenti della Gestione dipendenti pubblici, finalizzati all'erogazione di borse di studio per la partecipazione ai suddetti Master/Corsi.

Art. 1 - I soggetti del concorso

1. Il Titolare: per soggetto Titolare del diritto alla prestazione s'intende il dipendente o pensionato – vivente o deceduto – iscritto alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali o il pensionato – vivente o deceduto – utente della Gestione Dipendenti Pubblici;
2. Il Richiedente o Beneficiario: per soggetto Richiedente/Beneficiario s'intende lo studente maggiorenne, figlio o orfano del Titolare, che presenta la domanda di partecipazione al concorso e che è in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 4, utili per poter concorrere al conseguimento della borsa di studio.
 - 2.1 Sono equiparati ai figli i giovani regolarmente affidati.
 - 2.2 Sono equiparati agli orfani del genitore titolare del diritto gli orfani dell'altro genitore, nonché i figli di iscritto riconosciuto permanentemente inabile a qualsiasi attività lavorativa.



Art. 2. La domanda di iscrizione in banca dati e la richiesta del PIN

1. Prima di procedere alla compilazione della domanda di partecipazione al concorso, occorre essere iscritti in banca dati, ossia essere riconosciuti dall'Istituto come "richiedenti" della prestazione. L'Inps è in possesso dei dati anagrafici relativi ai titolari del diritto. Altri soggetti richiedenti/beneficiari destinatari del presente Bando, che non hanno di per sé rapporti diretti con l'Istituto, potrebbero non essere presenti in banca dati o non essere individuabili come figli o orfani di dipendenti iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali o di pensionati utenti della Gestione dipendenti pubblici. In tal caso, i predetti soggetti dovranno preventivamente "farsi riconoscere" dall'Istituto, presentando richiesta d'iscrizione in banca dati.

2. La domanda di iscrizione in banca dati va presentata utilizzando l'apposito modulo "Iscrizione in banca dati". Per scaricare il modulo è sufficiente seguire il seguente percorso di navigazione dal portale www.inps.it: "*Tutti i servizi*" > "*Tutti i moduli*" e digitare il nome del modulo all'interno della stringa di ricerca collocata in alto a sinistra. Una volta compilato, il modulo deve essere presentato dal Richiedente alla Sede provinciale Inps competente per territorio, attraverso i canali di seguito elencati:
 - recandosi direttamente presso la Sede provinciale competente per territorio;
 - inviando, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo PEC della Direzione provinciale competente per territorio, copia digitalizzata del modulo "Richiesta di iscrizione in banca dati", debitamente compilato. Si ricorda che l'invio tramite PEC è consentito esclusivamente da caselle di posta elettronica certificata;
 - inviando, a mezzo posta elettronica, all'indirizzo mail della Direzione provinciale competente per territorio, copia digitalizzata del modulo "Richiesta di iscrizione in banca dati", debitamente compilato, e copia del documento di identità in corso di validità;



- inviando tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, all'indirizzo della Direzione provinciale competente per territorio, il modulo "Richiesta di iscrizione in banca dati", debitamente compilato, allegando copia del documento di identità in corso di validità;
 - trasmettendo via fax, al numero della Direzione provinciale competente per territorio, copia del modulo "Richiesta di iscrizione in banca dati", debitamente compilato, allegando copia del documento d'identità in corso di validità.
3. Indirizzi, numeri di fax, caselle di posta elettronica cui inviare i predetti moduli sono reperibili sul sito www.inps.it nella sezione "Contatti" > "Le sedi Inps", all'interno della quale è possibile reperire i recapiti della Sede Inps del proprio Comune di residenza.
4. Per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso è necessario da parte del soggetto richiedente il possesso di un "PIN", utilizzabile per l'accesso a tutti i servizi in linea messi a disposizione dall'Istituto. Il PIN è un codice univoco identificativo personale che rileva l'identità del richiedente. Il PIN si può richiedere:
- a) on line, digitando "Richiesta PIN on line" nel motore di ricerca del sito istituzionale www.inps.it;
 - b) tramite il Contact Center;
 - c) presso gli sportelli delle Sedi INPS.

Per ottenere il PIN, tramite la procedura on line o tramite il Contact Center, occorrono alcuni giorni. Pertanto, chi ne fosse sprovvisto deve provvedere tempestivamente. L'Istituto non sarà responsabile per il mancato invio della domanda da parte di utenti che non hanno ottenuto il PIN in tempo utile.

5. Una volta ottenuto il PIN, è possibile accedere ai servizi dal portale istituzionale www.inps.it, nella sezione "Tutti i servizi".



6. Per presentare domanda on line di partecipazione al concorso è sufficiente essere in possesso di un "PIN on line"; non è richiesto il possesso di un "PIN dispositivo".
7. Per tutte le informazioni relative al PIN, è possibile accedere dalla Home Page dell'Istituto, www.inps.it, digitando "PIN on line" nel motore di ricerca.

Art. 3. Oggetto del concorso

1. L'Inps indice, per l'anno accademico 2018-2019, in favore dei soggetti di cui all'art.1 comma 2, un concorso per il conferimento delle seguenti borse di studio:
n° 834 borse di studio per la partecipazione a **Master Universitari di primo e secondo livello e Corsi Universitari di Perfezionamento**.
2. Nell'Allegato n.1, che costituisce parte integrante del presente bando, sono indicati:
 - Le Università presso le quali si svolgeranno i Master/Corsi;
 - Il titolo dei Master/Corsi;
 - La Sede universitaria presso la quale si svolgeranno i Master/Corsi;
 - La tipologia dei Master/Corsi;
 - La durata dei Master/Corsi;
 - Il numero di borse di studio messe a bando;
 - Il costo dell'iniziativa formativa;
 - L'importo unitario della borsa di studio erogata dall'Istituto.
3. La borsa di studio riconosciuta dall'Istituto copre i costi di partecipazione al Master/Corso fino ad un massimo di 10.000,00 euro.
4. L'eventuale costo aggiuntivo è ad esclusivo carico del Beneficiario.



5. Il valore del beneficio assegnato (borsa di studio) sarà corrisposto dall'Istituto direttamente all'Ateneo convenzionato.

Art. 4. Requisiti di ammissione al concorso

1. Non sono ammessi al concorso i candidati che risultino già iscritti, nell'anno accademico 2018-2019, ad altri corsi di laurea, master, corsi di perfezionamento, scuole di specializzazione e dottorati oltre a quello per cui concorrono in forza del presente Bando.
2. Per poter essere ammesso al concorso, il candidato deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) essere figlio o orfano di dipendente o pensionato iscritto alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali o di pensionato utente della Gestione Dipendenti Pubblici, così come indicato all'art. 1, comma 2;
 - b) avere un indicatore ISEE ordinario riferito al proprio nucleo familiare, valido alla data di presentazione della domanda;
 - c) aver presentato, presso l'Ateneo prescelto, domanda di iscrizione al Master/ Corso universitario di Perfezionamento per cui si intende richiedere la borsa di studio;
 - d) essere inoccupato o disoccupato alla data di presentazione della domanda;
 - e) avere un'età inferiore ai 40 anni alla data di presentazione della domanda;
 - f) non aver già ricevuto dall'Istituto, in uno degli anni accademici 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 2016/2017 e 2017/2018, borse di studio, della stessa natura di quelle di cui al presente Bando, per Master di I e II livello, Corsi universitari di perfezionamento, Corsi universitari di specializzazione, Dottorati di ricerca, convenzionati e finanziati dall'Istituto.



Art. 5. Attestazione ISEE

1. Il richiedente la prestazione, all'atto della presentazione della domanda, deve aver presentato la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per la determinazione dell'ISEE ordinario, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. L'attestazione ISEE è rilasciata dall'Inps o dagli Enti Convenzionati (Caf, Comuni, etc.) previa presentazione della predetta Dichiarazione Sostitutiva Unica da parte del richiedente.
2. L'attestazione ISEE riferita al nucleo familiare in cui compare il beneficiario è necessaria per determinare la posizione in graduatoria. Il valore dell'attestazione ISEE è acquisito automaticamente dall'Inps.
3. Qualora, in sede di istruttoria della domanda, il sistema non rilevi la presentazione di una Dichiarazione Sostitutiva Unica valida alla data di inoltro della domanda, ai fini dell'attribuzione del punteggio per la redazione delle graduatorie di cui all'art. 8, verrà attribuito il punteggio corrispondente alla classe di indicatore ISEE massima. L'attestazione ISEE deve essere riferita al nucleo familiare in cui compare il beneficiario.
4. L'Istituto non si assume alcuna responsabilità, nel caso di mancata trasmissione telematica dell'attestazione ISEE da parte degli Enti convenzionati o di erronea trascrizione del codice fiscale del beneficiario o dei componenti del nucleo familiare all'interno della medesima attestazione.
5. L'acquisizione della certificazione ISEE potrà essere verificata all'interno della procedura, attraverso il portale www.inps.it, accedendo al servizio dalla pagina della prestazione, presente all'interno della propria area riservata, dove comparirà la dicitura "ISEE certificato". Si ricorda che dal giorno della sua elaborazione alla data della sua certificazione, potranno trascorrere anche due settimane.



Art. 6. La domanda di partecipazione al concorso – Termini e modalità di invio

1. La domanda deve essere presentata dal soggetto Richiedente, come individuato dall'art. 1, comma 2, esclusivamente per via telematica, a **decorrere dal 22 agosto 2018 ore 12.00**, digitando "Borse di studio per master di I e II livello" nel motore di ricerca sul sito www.inps.it e cliccando su "Accedi al servizio" nella pagina della relativa Scheda prestazione. Accedendo all'area riservata, il richiedente, tramite codice fiscale e PIN, può effettuare le successive scelte: per aree tematiche – attività sociali o, in alternativa, per ordine alfabetico, o, in alternativa, per tipologia di servizio – domande – Borse di studio/Iniziativa accademiche – Domanda.
2. Selezionando "Accesso" e successivamente la voce "Inserisci domanda", sarà visualizzato il modulo da compilare, in cui compaiono già i dati identificativi del soggetto richiedente.
3. Nel modulo di domanda on line è obbligatorio inserire i riferimenti telefonici mobili e l'indirizzo email attraverso i quali poter ricevere dall'Istituto informazioni amministrative e operative. L'indirizzo di posta elettronica deve essere quello utilizzato per l'acquisizione del PIN, con esclusione di indirizzo PEC. Per tutte le comunicazioni personali saranno infatti utilizzati esclusivamente la posta elettronica e gli SMS. In caso di variazione dei dati comunicati all'atto della domanda, il Richiedente dovrà provvedere a segnalare tale variazione alla Sede territoriale competente.
4. Ricorrendone le condizioni, va, inoltre, selezionata la casella riferita al possesso dell'Attestazione ISEE ordinario valida alla data di presentazione della domanda o all'avvenuta presentazione della DSU finalizzata al rilascio della medesima Attestazione di ISEE ordinario, relativa al nucleo familiare in cui compare il Richiedente /Beneficiario della prestazione.
5. Dopo l'invio telematico della domanda di partecipazione al concorso, l'Istituto trasmetterà un avviso di conferma dell'avvenuto ricevimento della stessa. L'istanza di partecipazione è, inoltre, consultabile con la



funzione “Visualizza domande inserite” nella propria Area riservata. Una volta inviata la domanda, è opportuno effettuare la predetta visualizzazione per verificare l’esattezza dei dati inseriti e l’avvenuta trasmissione della domanda medesima.

6. La domanda non è modificabile; pertanto, per correggere ogni eventuale errore sarà necessario presentare una nuova domanda. In tal caso, sarà istruita l’ultima domanda pervenuta, seguendo l’ordine cronologico di invio, entro il termine di scadenza di presentazione della domanda stessa, indicato nel presente bando.
7. È possibile monitorare lo stato di lavorazione della domanda, attraverso il portale www.inps.it, accedendo al servizio dalla pagina della prestazione come indicato all’art. 6 comma 1 del presente Bando, presente all’interno della propria area riservata.
8. In caso di particolari difficoltà nell’utilizzo della procedura telematica per l’invio della domanda, non superabili attraverso gli ordinari strumenti di supporto messi a disposizione dall’Istituto e non riconducibili a problematiche relative al PIN o alla regolare iscrizione in banca dati, il Richiedente può presentare la domanda di partecipazione al concorso rivolgendosi al servizio di Contact Center al numero 803164, gratuito da telefono fisso o al numero 06164164, a pagamento da telefono mobile, al costo della tariffa prevista dal proprio operatore.
9. Le domande devono essere presentate dallo studente Richiedente entro i medesimi termini di scadenza previsti per ciascun Bando relativo al Master/Corso di interesse, pubblicato a cura degli Atenei (i dati di ciascuna iniziativa accademica e relativa scadenza, nonché i requisiti di ammissione ai corsi, sono reperibili sul sito internet di ciascun Ateneo, il cui link è indicato nell’Allegato n.1 al presente bando).
10. Ciascun candidato può presentare domanda per un massimo di n. 3 offerte formative, tra quelle elencate nell’allegato 1 al presente bando; ove risultino presentate domande per un numero superiore di offerte formative, saranno istruite soltanto le prime tre domande pervenute, seguendo l’ordine cronologico di presentazione.



Art. 7. Requisiti per l'assegnazione della borsa di studio

1. Per poter conseguire l'assegnazione della borsa di studio, il candidato deve essere in possesso di tutti i requisiti previsti dall'Ateneo per l'ammissione al Master/Corso universitario di perfezionamento per cui intende concorrere ed aver superato le prove di selezione per l'ammissione al Master/Corso presso l'Ateneo prescelto.

Art. 8. Graduatoria – Criteri

1. Le graduatorie del concorso, riferite a ciascun Master/Corso universitario di perfezionamento individuati nell'Allegato n.1 al presente Bando, saranno predisposte successivamente alla comunicazione dell'elenco degli ammessi da parte degli Atenei, sulla base del punteggio ottenuto sommando la votazione di ammissione al Master/Corso prescelto, rapportata in centesimi, determinata ad insindacabile valutazione e giudizio dai rispettivi Atenei, con il punteggio corrispondente alla fascia di indicatore ISEE individuato secondo la seguente tabella:

ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO		
FASCIA ISEE		PUNTI RICONOSCIUTI
fino a € 8.000,00		15
da € 8.000,00	a € 16.000,00	12
da 16.000,01	a € 24.000,00	10
da € 24.000,01	a € 32.000,00	7
da € 32.000,01	a € 40.000,00	5
oltre € 40.000,01 (o in caso di DSU non valida o non presentata alla data della domanda)		0

2. A parità di punteggio complessivo, sarà data priorità al valore assoluto ISEE inferiore.



3. In caso di parità di punteggio e di parità di ISEE, sarà preferito lo studente di età anagrafica maggiore
4. Non saranno ammessi alla graduatoria finale i candidati non ritenuti idonei a seguito delle prove di selezione indette dai rispettivi Atenei.
5. Saranno esclusi dalla graduatoria finale i candidati che, negli anni accademici precedenti, hanno già ottenuto il beneficio, come dettagliato all'Art. 4.2, lettera f).
6. In deroga a quanto disposto dal comma 4, l'esclusione non opera nel caso in cui il candidato non abbia fruito del suddetto beneficio, per il quale risulta formalizzata la relativa accettazione on line, a causa di:
 - a) mancata attivazione del corso da parte dell'Ateneo;
 - b) avvenuta formale revoca dell'accettazione del beneficio entro la data di inizio del corso;
 - c) ritiro dal corso o mancato conseguimento del relativo titolo, per una delle motivazioni di cui al successivo Art. 11.2, lettere a), b) e c).
7. Qualora, in sede di istruttoria della domanda, il sistema rilevi le fattispecie di cui ai precedenti commi 4 e 5, la domanda sarà respinta.
8. Le graduatorie dei vincitori, distinte per ciascuna proposta formativa, saranno approvate dalla Direzione regionale/Direzione di Coordinamento metropolitano Inps – individuata con riferimento alla Regione in cui ha sede legale l'Ateneo che attiva il Master/Corso.
9. A seguito di eventuali rinunce, ai fini dell'individuazione dei candidati aventi diritto all'assegnazione della borsa di studio, si procederà con lo scorrimento della graduatoria.



Art. 9. Graduatoria – Pubblicazione

1. La graduatoria verrà pubblicata sul sito www.inps.it nella specifica sezione riservata al concorso.
2. L'esito del concorso sarà comunicato a tutti i vincitori con avviso inviato all'indirizzo di posta elettronica o mediante sms al numero di telefono mobile, comunicati nella domanda di partecipazione.
3. L'esito del concorso, inoltre, potrà essere visualizzato all'interno della propria area riservata.

Art. 10. Accettazione della borsa di studio

1. Successivamente all'approvazione della graduatoria, i candidati risultati in posizione utile ai fini dell'assegnazione della borsa di studio, riceveranno una comunicazione dall'Istituto con avviso spedito all'indirizzo di posta elettronica utilizzato per l'acquisizione del PIN (esclusi indirizzi PEC) o con sms inviato al numero di telefono mobile, anch'esso comunicato dal Richiedente all'atto di presentazione della domanda di partecipazione.
2. I predetti candidati dovranno, entro cinque giorni dalla comunicazione di cui al comma precedente, formalizzare l'accettazione o la rinuncia alla borsa di studio attraverso la specifica funzione attiva nell'area riservata.
3. La mancata accettazione nei termini di cui al comma precedente equivale ad espressa rinuncia.
4. L'accettazione della borsa di studio riferita ad un singolo Master /Corso comporta l'automatica esclusione dalle graduatorie relative agli altri Master/Corsi previsti dal presente Bando e per i quali il candidato ha presentato domanda di partecipazione. L'esclusione opera anche nel caso in cui le graduatorie relative alle altre offerte formative non siano state ancora pubblicate.



Art. 11. Ritiro o mancato conseguimento del Titolo

1. In caso di ritiro dal Master/Corso o in caso di mancato conseguimento del relativo Titolo, il Beneficiario verrà escluso dalla possibilità di partecipare a concorsi per l'erogazione di borse di studio finanziate dall'Istituto, per la durata di cinque anni. L'esclusione non opera nel caso di revoca dell'accettazione del beneficio, intervenuta almeno due giorni prima dell'inizio del corso, qualora comunicata formalmente alla competente Direzione regionale/Direzione di Coordinamento metropolitano Inps, individuata con riferimento alla Regione in cui ha sede legale l'Ateneo che attiva il Master/Corso.
2. In deroga a quanto disposto dal comma 1, l'esclusione non opera nelle seguenti fattispecie:
 - a) gravi casi sanitari ostativi alla prosecuzione del Master/Corso, accertati da una struttura ospedaliera pubblica;
 - b) assunzione con sottoscrizione di contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato in data successiva a quella di presentazione della domanda di partecipazione al concorso;
 - c) ammissione a stage retribuito con sottoscrizione di contratto di tirocinio formativo stipulato in data successiva a quella di presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

Art. 12. Accertamenti e sanzioni

1. Ai sensi dell'art. 71, comma 1, del DPR 445/2000, l'Istituto eseguirà controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal Richiedente in autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva. Ove risultassero dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o esibizioni di atti falsi o contenenti dati non corrispondenti a verità, i dichiaranti incorreranno nelle previste sanzioni penali.
2. Ai sensi della Legge 4 novembre 2010, numero 183, articolo 34, commi 5 e 6, l'Agenzia delle Entrate procede con l'individuazione di even-



tuali difformità o omissioni dei dati autocertificati all'interno della DSU in sede di rilascio dell'Attestazione ISEE, rispetto a quelli presenti nel sistema informativo dell'anagrafe tributaria, applicando le previste sanzioni.

Art. 13. Ricorsi

1. Eventuali ricorsi amministrativi dovranno essere notificati, entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria sul sito istituzionale www.inps.it, alla Direzione regionale o Direzione di Coordinamento metropolitano Inps, individuata con riferimento alla Regione in cui ha sede legale l'Ateneo che attiva il Master/Corso.

Art. 14. Responsabile del procedimento

1. Il responsabile del procedimento è il Dirigente responsabile in materia di welfare della Direzione Regionale/Direzione di Coordinamento metropolitano Inps competente per territorio sulla base della sede legale dell'Ateneo.

Art.1 5. Note informative

1. Per comunicazioni urgenti è disponibile l'indirizzo di posta elettronica DCSNAIC.prestazioniwelfare@inps.it.
2. Sul portale istituzionale www.inps.it, all'interno dell'area riservata, è possibile visualizzare la domanda presentata, verificare lo stato della pratica, la positiva acquisizione dell'attestazione ISEE, l'esito del concorso.
3. Per ogni informazione è disponibile il Contact Center, al numero verde 803 164 (da telefoni fissi) e al numero 06 164164 (da telefoni cellulari). Quest'ultimo servizio è a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico del chiamante. Il servizio telefonico è sempre attivo con



risponditore automatico 24 ore su 24; il servizio con operatore è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 20.00 e il sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00, festivi esclusi.

Roma, 7 agosto 2018

IL DIRETTORE GENERALE

Rocco Lauria

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Rocco Lauria', written over the printed name.